



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: CONFORMITÀ URBANISTICA – CONFERENZA DI SERVIZI

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4310 dd. 14 maggio 2024 – motivazione degli atti di organi collegiali: può ricavarsi dall'insieme delle opinioni espresse dai componenti, anche di avviso contrario a quello prevalso — termine non qualificato come perentorio: la sua violazione, cioè il ritardo, non costituisce vizio dell'atto finale

Con la decisione in argomento il Consiglio di Stato giudica in merito alla legittimità di un procedimento avente ad oggetto la realizzazione di una struttura turistica costituita da un residence alberghiero di 12 unità ricettive indipendenti, 20 camere con servizi, un centro sportivo, un ristorante ed un *beauty center*, dichiarando il progetto della Società appellante non coerente con lo scopo principale del Programma Integrato che, ai sensi dell'art. 1 del Bando era *"quello di favorire lo sviluppo locale dell'area vasta interessata dal Programma" mediante proposte e progetti "che prevedano un positivo impatto sul patrimonio edilizio del territorio, interventi volti a recuperare o sanare situazioni di squilibrio degli interventi antropici esistenti, interventi con positivo impatto sul patrimonio edilizio esistente, trasferimento in area con idonea destinazione di P.R.G. di unità produttive già oggetto di condono o sanatoria edilizia"*. Con gli allegati A e B dell'Avviso pubblico – che indicano *"i parametri qualitativi e quantitativi comunali e l'elenco delle opere pubbliche oggetto di compensazione"* – erano state fornite le indicazioni specifiche in ordine ai progetti approvabili e alle finalità da raggiungere, indicando per il *"Turismo e Tempo Libero"* il solo *"potenziamento e qualificazione dell'offerta ricettiva attraverso il recupero del patrimonio edilizio rurale"*. Conseguentemente, il Giudice censura il progetto della società appellante che prevedeva il nuovo insediamenti in zona agricola non previsto e, dunque, non ammesso.

La sentenza ribadisce che la finalità della motivazione nel procedimento amministrativo è di assicurare, con la piena comprensione della scelta operata, la trasparenza dell'azione amministrativa e il sindacato sulla legittimità e sulla correttezza del modo con cui la funzione è stata in concreto svolta. Al riguardo, ha precisato che: *"quando viene in rilievo l'atto di un organo collegiale, per quanto la deliberazione esprima essenzialmente il giudizio e la volontà della maggioranza dei componenti, è utile a identificare il percorso logico seguito dall'organo anche l'insieme delle opinioni espresse nel dibattito dai singoli suoi componenti, eventualmente anche di avviso contrario a quello poi prevalso (cfr. Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 14 gennaio 2009, n. 20; Cons. Stato, IV, 27 marzo 2002, n. 1748)"* (Cons. Stato, Sez. VI, 15 ottobre 2013, n. 5008). La motivazione degli atti deliberativi collegiali *"può legittimamente essere desunta dalle opinioni espresse dai singoli componenti dell'organo, le quali costituiscono esplicitazione delle ragioni addotte per suffragare il contenuto della votazione, nel corso della trattazione di ciascun affare sottoposto all'esame dell'organo collegiale: la votazione costituisce, infatti, strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, qual è maturato attraverso l'enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi che formano oggetto della discussione, preordinata al confronto delle posizioni dei singoli membri per una più ponderata deliberazione"* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 novembre 2015, n. 5236).

Nel caso in esame, dal verbale dello svolgimento della discussione, allegato alla delibera impugnata, si evince come molti consiglieri abbiano ritenuto che l'intervento avrà un impatto notevole sul territorio e dunque non sia compatibile con l'area in cui insiste, area indicata dal PRGC vigente all'epoca come area agricola e dal PTPR come paesaggio agrario di valore.

Sotto altro aspetto, la sentenza chiarisce che alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue sempre e necessariamente l'illegittimità dell'atto tardivo, salvo che il termine sia qualificato come perentorio dalla legge.

L'art. 2-bis della legge sul procedimento, infatti, correla all'inosservanza del termine finale conseguenze significative sul piano della responsabilità dell'Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell'atto tardivamente adottato. Il ritardo, in definitiva, non è quindi un vizio in sé dell'atto.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202002754&nomeFile=202404310_11.html&subDir=Provvedimenti